

# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DE SANCTIS-DELEDDA”



LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE)



VIA SULCIS 14 - 09100 CAGLIARI

tel. 070280267 - fax 070288172; e-mail: [cais026001@istruzione.it](mailto:cais026001@istruzione.it); web: <http://desanctisdeledda.edu.it/>  
Sedi operative: Via Sulcis 14 (tel. 070280267) - Via Cornalias 169 (tel. 070284995)

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 28 OTTOBRE 2022

### *Art. 1. Finalità e campo di applicazione*

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sia con la repressione del fenomeno del fumo, sia con la realizzazione di momenti di attività informative;
- prevenire l'abitudine al fumo e incoraggiare i fumatori a smettere, diffondendo la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

È stabilito pertanto il **divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche**, in **tutti i locali dell'Istituto** e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi. Il divieto viene esteso a **tutte le aree esterne** ed alle scale di emergenza esterne. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

### *Art. 2. Riferimenti normativi*

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Circolare Ministeriale n. 69 del 05/10/1976 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 24 novembre 1981, n.689 - Legge di depenalizzazione;

- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Decreto interministeriale 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 31 ottobre 2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Legge 16 novembre 2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/95, 24/03/03 e 16/12/04;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14/01/2005 e del 25/01/2005;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 - Comparto Scuola;
- Legge 16 gennaio 2013, n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- Decreto Legge 12/09/2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- Decreto Legislativo 12/01/2016, n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE.

### ***Art. 3. Destinatari***

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

### ***Art. 4. Informazione sul divieto di fumo***

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'Istituto e a circolari ed eventuali note integrative del Dirigente, nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, dall'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e dei nominativi del personale preposto alla vigilanza, contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

### **Art. 5. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e individua, nelle persone dei docenti e del personale ATA, dei **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo. I responsabili preposti individuati dal Dirigente scolastico non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo e comunicando la motivazione per iscritto.

Il personale incaricato di funzione di **responsabile preposto** deve essere munito di apposita disposizione di nomina, unitamente a valido documento di riconoscimento, da esibire in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore non sia a conoscenza delle relative funzioni.

### **Art. 6. Compiti dei Responsabili preposti**

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (alunni, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: *“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”*.

- Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: *“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*.

Tutto il personale docente e ATA ha comunque l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo, anche negli spazi esterni dell'edificio, e al cambio dell'ora di lezione.

### **Art. 7. Procedura di accertamento, contestazione e notifica**

Nei casi di **violazione del divieto**, i **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo procedono come descritto di seguito:

- **contestano la violazione al trasgressore**, esibendo la nomina ricevuta dal Dirigente e un documento di identità, qualora vengano richiesto dal trasgressore, per dimostrare di essere responsabili incaricati;
- **richiedono un documento di identità** al trasgressore (se non lo conoscono personalmente) per prendere nota delle generalità da riportare nel verbale; in caso di rifiuto, nel verbale viene indicata la dicitura *“il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge è stato invitato a fornire le*

*generalità ma non le ha fornite*” e si procede all’identificazione del trasgressore attraverso eventuali testimoni, annotandone gli estremi nel verbale;

- **compilano il verbale in triplice copia** (*Allegato A* del presente regolamento), il verbale deve essere firmato dal responsabile preposto e dal trasgressore e una copia va consegnata al trasgressore; in caso di rifiuto, nel verbale viene indicata la dicitura *“il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge è stato invitato a firmare e ritirare copia del verbale, ma si allontana rifiutandosi di firmare e/o ricevere il verbale”*;
- consegnano le altre due copie del verbale alla segreteria dell’Istituto, una delle quali rimane nell’archivio scolastico, l’altra viene inviata al Prefetto dalla segreteria.

In caso di **impossibilità della contestazione immediata**, il verbale va inviato all’interessato entro 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell’Istituto.

Se il **trasgressore è minorenne**, il verbale va inviato ai **titolari della patria potestà**, contestualmente alla **notifica** (*Allegato B* del presente regolamento), entro 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell’Istituto.

I moduli per i verbali di contestazione sono messi a disposizione dei responsabili preposti presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva.

## **Art. 8. Sanzioni**

Come stabilito dall’art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche e dalla Legge 311/04, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da un **minimo di 27,50 €** ad un **massimo di 275,00 €** in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. I responsabili preposti applicheranno al trasgressore per la prima volta la sanzione minima, mentre in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

I responsabili dell’applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione anche nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari.

## **Art. 9. Pagamento delle sanzioni**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo per la prima volta comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a **55,00 € o 110 €** se raddoppiata nei casi previsti.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di **440,00 €**.

Il **pagamento della sanzione amministrativa** può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il **modello F23 - Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IIS De Sanctis-Deledda di Cagliari – verbale n°... del...);
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria IIS De Sanctis-Deledda di Cagliari, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del **rapporto per mancato pagamento** (*Allegato C* del presente regolamento), con relativa prova della contestazione e della notificazione, **al Prefetto** territorialmente competente, come disposto dalla Legge 689/81.

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

#### ***Art. 10. Disposizioni finali***

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

#### **ALLEGATI:**

- A)** *Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumo*
- B)** *Notifica di violazione ai genitori dell'alunna/o minorenni*
- C)** *Rapporto di mancato pagamento nei termini previsti*

La Dirigente Scolastica

**Prof. ssa Maria Rosaria De Rosa**

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.